

Collegio Periti Industriali

Workshop

28 maggio 2014

con la collaborazione di



Chi è Broker Advice



Broker Advice è una società di brokeraggio regolarmente iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi al numero B000302634, fa parte della Associazione Italiana dei Brokers contribuendo agli organi rappresentativi di quest'ultima, è Correspondent dei Lloyd's of London ed è affiliata a Ilca.

Opera con le primarie Compagnie del mercato italiano e con i principali gruppi internazionali e per la parte employee benefit utilizza uno specifico accordo con l'ente assistenziale Cassa AreaSalus.

Il progetto di Broker Advice



Altro settore considerato centrale per lo sviluppo della Società è la gestione dei piani assicurativi per Medie e Piccole Aziende, puntando su una particolare competenza tecnica nello studio preliminare e nella successiva capacità di gestione del rischio;

Broker Advice srl ha poi maturato una forte specializzazione nelle coperture per i rischi delle libere professioni e si è attivato presso il primario mercato assicurativo, ottenendo una speciale convenzione stipulata presso i Lloyd's of London con alcuni sottoscrittori di provata esperienza in materia;

Da anni opera con notevole successo nell'ambito delle coperture riservate ai concessionari ed ai rivenditori del settore automotive con specifiche convenzioni riferite alle coperture incendio / furto / eventi speciali / assistenza nonché ad altri rami;

L'Obbligo

L'Obbligo

Il cammino della obbligatorietà dell'assicurazione Per la responsabilità civile professionale

- In data 15 agosto 2012 è entrato in vigore il

**Decreto del Presidente della Repubblica
7 agosto 2012, n. 137**

"Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148".

L'Obbligo

LE PROFESSIONI

- Protette (o Regolamentata vedere dpr 137/12)
- Riconosciute
- Non regolamentate

L'Obbligo

PROFESSIONI PROTETTE o REGOLAMENTATE

Hanno la caratteristica di avere un “ordine professionale” e possono essere divise in 3 grandi gruppi:

- Area Economico – Giuridica (8 ordini)
Avvocati, Commercialisti, Consulenti del lavoro
- Area Tecnica (10 ordini)
Ingegneri (jr), Architetti (jr), Geologi (jr), Geometri, Periti
- Area Socio-Sanitaria (9 ordini)
Medici, Veterinari, Infermieri

Esiste inoltre un ordine, quello dei giornalisti, che non è inseribile in nessuno dei “grandi gruppi”.

L'Obbligo

PROFESSIONI RICONOSCIUTE

Sono le professioni disciplinate per legge.

Hanno la caratteristica di richiedere l'iscrizione a Registri, Albi, Ruoli, Elenchi presso la C.C.I.A.A., Ufficio Italiano Cambi, o presso delle Authority quali la CONSOB o IVASS (non è previsto un ordine)

Agenti e Broker di Assicurazioni, Perito Assicurativi, Promotori Finanziari, Revisori dei Conti, Agenti in attività finanziaria, Mediatori Creditizi, Agenti e Rappresentanti di Commercio

L'Obbligo

PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

Possono non avere registri o albi e convenzionalmente sono divise in:

- Arti, Scienze e Tecniche: geofisici, restauratori beni architettonici, gemmologi, geografi
- Comunicazione d'impresa: esperti relazioni pubbliche, pubblicitari, fotografi, interpreti
- Medicina non convenzionale: naturopati, operatori shatzu, esperti yoga, erboristi, esperti riflessiologia del piede
- Servizi d'impresa: manager del marketing, consulenti direzione e organizzazione, consulenti di investimenti, esperti recupero crediti
- Sanitario: fisioterapisti, masso fisioterapisti, oftalmologi, podologi, pedagogisti, psicomotricisti
- Altre attività: sociologi, grafologi, educatori cinofili, esperti di aerobica e fitness, astrologi.

L'Obbligo

Chi sono i professionisti interessati dalle nuove norme:

Art. 1

- Definizione e ambito di applicazione
- 1. Ai fini del presente decreto:
 - a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio e' consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
 - b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).
- 2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

L'Obbligo

Chi sono i professionisti interessati dalle nuove norme:

Dalla relazione illustrativa:

“Seguendo una specifica indicazione del Consiglio di Stato, si è **escluso, nella versione definitiva del regolamento, che l'applicazione delle disposizioni regolamentari **riguardi anche soggetti inseriti in qualsiasi albo, registro o elenco tenuti da amministrazioni o enti pubblici**, così interpretando, in senso restrittivo, il dato normativo primario che riferisce la riforma alle “professioni regolamentate”**”

L'Obbligo

- Il D.P.R., in particolare:
- contiene **misure volte a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività formativa durante il tirocinio** (quest'ultimo potrà avere una **durata massima di 18 mesi**) e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione e quindi l'interesse dell'utenza;
- prevede l'**obbligatorietà della formazione continua permanente**, la cui violazione costituisce illecito disciplinare;
- stabilisce l'**obbligatorietà dell'assicurazione** per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, della quale deve essere data notizia al cliente;
- affida la **funzione disciplinare** a organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; allo scopo è prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali corrispondenti;
- autorizza la **pubblicità informativa** con ogni mezzo e stabilisce che questa possa avere ad oggetto, oltre all'attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l'organizzazione dello studio ed i compensi praticati;
- detta disposizioni specifiche per la **professione forense** e la **professione notarile**.

L'Obbligo

- **“Art. 5 – Obbligo di assicurazione**
- **1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale, comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.**
- **2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.**
- **3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.”**

L'Obbligo

Obbligo di assicurazione

Dalla relazione illustrativa:

- “il rischio da coprire con l’assicurazione obbligatoria ... è quello relativo ai danni derivanti al “cliente”, con ciò facendo riferimento alla instaurazione di un rapporto di clientela, nel senso tradizionale della prestazione di un servizio professionale diretto al cliente che lo commette.
- Più in generale, la specificazione dell’oggetto dell’assicurazione, riferito alla copertura per i danni derivanti al cliente, consente di escludere, con riferimento alle diverse modalità di configurazione del rapporto professionista - cliente, che l’obbligo in questione possa riguardare il professionista che operi nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente”

L'Obbligo

Obbligo di assicurazione e obbligo a contrarre

Dalla relazione illustrativa:

- “Non si è ritenuto possibile accogliere l’istanza espressa nei pareri delle Commissioni parlamentari volta a introdurre un obbligo delle compagnie di assicurazione alla stipula delle polizze, stabilendo le relative condizioni generali. La norma primaria non conferisce infatti alcuna delega esplicita sul punto, che..comporterebbe una deroga ai principi di libertà di iniziativa economica.
- Resta ferma l’applicazione della normativa generale in tema di concorrenza, per cui l’eventuale pratica di condizioni contrattuali di cartello da parte delle compagnie assicuratrici costituirebbe un illecito, con conseguente applicabilità della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e *antitrust*”

La necessità

Le cause del “peggioramento” per i professionisti

- Rivalutazione del concetto di diligenza specifica (art. 1176 comma 2 c.c.)
- Limitazione dell'esenzione di responsabilità per colpa lieve ed estensione dei casi di colpa grave (art. 2236 c.c.)
- Tramonto della distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato (inversione dell'onere della prova)
- L'estensione della responsabilità solidale

OBBLIGAZIONI A CARICO DEL PROFESSIONISTA

ART 1176 C.C.

Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Responsabilit  Professionale

OBBLIGAZIONI A CARICO DEL PROFESSIONISTA ART 1176 C.C. – MODALIT  DELL'ADEMPIMENTO

I comma

Il comma

DILIGENZA

Buon padre
di famiglia

Buon
professionista

Diligenza ordinaria

Diligenza specifica

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivit  professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attivit  esercitata.

OBBLIGAZIONI A CARICO DEL PROFESSIONISTA ART 1176 C.C. – MODALITÀ DELL'ADEMPIMENTO

La rivalutazione del concetto di diligenza specifica:

*Il professionista di medie capacità è quello **BRAVO**, che:*

- ***si forma*** nelle dovute sedi;
- ***si aggiorna*** con regolarità;
- ***utilizza*** tecniche all'avanguardia ma non sperimentali;
- ***informa il cliente*** degli aspetti salienti della prestazione e degli eventuali rischi ad essa connessi

Responsabilita' Contrattuale e Professionale

ERRORE PROFESSIONALE

Si verifica nel caso in cui il Professionista commetta un errore per disattenzione, incuria o imperizia



VIOLAZIONE

Diligenza ordinaria



Colpa grave

Diligenza specifica



Colpa lieve

Responsabilita' Contrattuale e Professionale

La COLPA LIEVE

Cass. civ. sez. III, 12 agosto 1995, n. 8845 : *“La responsabilità del professionista per i danni causati nell'esercizio della sua attività postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello della diligenza che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività e che ... implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale. Ne consegue che il professionista risponde anche per colpa lieve quando per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione provochi un danno”*.

In questo caso si parla di inadempimento per colpa lieve (a differenza della responsabilità da fatto illecito, dove non si distingue tra gradi di colpa)

Responsabilita' Contrattuale e Professionale

LA COLPA GRAVE

Se, invece, l'errore viene riferito a un comportamento talmente imprudente, negligente o imperito che qualsiasi persona lo avrebbe evitato, superando così anche il concetto di "diligenza del buon padre di famiglia", si parla di errore per colpa grave. Spetterà al Magistrato dover qualificare il tipo di colpa (alcuni tipi di polizze escludono la colpa grave, altre invece operano solo in tal caso).

Possiamo fissare alcuni criteri per l'individuazione della colpa grave:

- quando vi siano errori grossolani che rendono gli stessi INESCUSABILI;
- quando l'errore è dovuto a ignoranze incompatibili con esperienza e formazione professionale del singolo;
- nel caso di temerarietà sperimentale, al fine di dimostrare le proprie convinzioni e opinioni;
- nel caso di superficialità e disinteresse per i beni primari che il Cliente affida alle cure del Professionista.

Responsabilità Contrattuale e Professionale

PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTÀ

La responsabilità del professionista è regolata dagli Artt. 1176 e 1218 del C.C., ma per coloro che siano coinvolti in un contratto che comporti la **soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà**, la responsabilità Professionale viene attenuata (art. 2236 C.C.).

“Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.

Ove pertanto, la fattispecie concreta sia eccezionale, tanto da essere sconosciuta o comunque, non adeguatamente studiata allo stato della scienza e della tecnica e sufficientemente sperimentata nella pratica, o ancora gli studi prospettino soluzioni diverse, se non opposte, ma con simili probabilità di riuscita, l'Art. 2236 del C.C. riconosce a carico del professionista la responsabilità soltanto nei casi di **dolo** e **colpa grave**

Responsabilita' Contrattuale e Professionale

Limitazione dell'esenzione di responsabilità per colpa lieve ed estensione dei casi di colpa grave

Nel 1998 C.A. , F.R. e A. convennero in giudizio davanti al Tribunale di Milano il geometra G.G. e l'architetto Co.Ca., chiedendo che gli stessi fossero condannati a risarcire i danni provocati dal non aver eseguito correttamente l'incarico professionale conferito, consistente nello svolgimento di accertamenti presso la Conservatoria dei registri immobiliari e il Catasto Fabbricati sul patrimonio immobiliare di tale B., nei confronti del quale essi vantavano un credito risarcitorio.

Responsabilita' Contrattuale e

Professionale

Limitazione dell'esenzione di responsabilità per colpa lieve ed estensione dei casi di colpa grave

- La limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall'art. 2236 cod. civ. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà è prevista per le sole ipotesi di imperizia, che possano essere giustificate dalla particolare complessità o novità dell'opera richiesta, e non si estende alle ipotesi in cui la prestazione del professionista sia stata viziata da negligenza o imprudenza, cioè vi sia stata una violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve

Responsabilita' Contrattuale e

Professionale

Limitazione dell'esenzione di responsabilità per colpa lieve ed estensione dei casi di colpa grave

- Come emerge chiaramente dalla sentenza impugnata, l'attività che i due **professionisti erano stati incaricati di compiere era del tutto ruotinaria**, consistendo semplicemente nella stima di un immobile indicato dai committenti e nella verifica della sua esatta intestazione e della sussistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, e come tale **non meritevole di alcuna restrizione dei limiti della responsabilità professionale** sotto il profilo della particolare difficoltà dell'incarico.

Cass. Civ. SEZ. III CIVILE – SENT. 10 marzo 2014, n.5506

Responsabilita' Contrattuale e Professionale

OBBLIGAZIONI A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Contenuto

Normalmente il professionista è gravato da una

OBBLIGAZIONE DI MEZZI

Responsabilita' Contrattuale e Professionale

OBBLIGAZIONI A CARICO DEL PROFESSIONISTA

*“Nelle obbligazioni di mezzi **la prestazione dovuta prescinde da un particolare esito positivo** dell’attività del debitore, che adempie esattamente ove svolga l’attività richiesta nel modo dovuto. In tali obbligazioni **è il comportamento del debitore ad essere in obbligazione**, nel senso che la diligenza è tendenzialmente considerata quale criterio determinativo del contenuto del vincolo... **il risultato è caratterizzato dall’aleatorietà**, perché dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da altri fattori esterni oggettivi o soggettivi”*

(Cass. Civ. SS.UU 577/2008)

Responsabilita' Contrattuale e

Professionale

OBBLIGAZIONI

A

CARICO

DEL

PROFESSIONISTA

ONERE DELLA PROVA

“sul creditore incombe(ss) l’onere della prova che il mancato risultato era dipeso da scarsa diligenza” (art. 1176 c.c.)

Responsabilita' Contrattuale e

Professionale

OBBLIGAZIONI

A

CARICO

DEL

PROFESSIONISTA

A volte il professionista è gravato da una

OBBLIGAZIONE DI RISULTATO

Responsabilita' Contrattuale e Professionale

OBBLIGAZIONI A CARICO DEL PROFESSIONISTA

“Nelle obbligazioni di risultato, invece, ciò che importa è il conseguimento del risultato stesso, essendo indifferente il mezzo utilizzato per raggiungerlo. La diligenza opera solo come parametro, ovvero come criterio di controllo e valutazione del comportamento del debitore: in altri termini, è il risultato cui mira il creditore, e non il comportamento, ad essere direttamente in obbligazione”

(Cass. Civ. SS.UU 577/2008)

(progettista, chirurgo estetico...)

Responsabilita' Contrattuale e

Professionale

OBBLIGAZIONI

A

CARICO

DEL

PROFESSIONISTA

ONERE DELLA PROVA

Sul debitore incombe(va) l'onere della prova che il mancato risultato era dipeso da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).

MA...

*“Va superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, perché priva di argomenti sostanziali”
(Cass. Civ. SS.UU. 577/2008)*

Responsabilita' Contrattuale e

Professionale

OBBLIGAZIONI

A

CARICO

DEL

PROFESSIONISTA

REVISIONE CRITICA DELLA DISTINZIONE

In caso di inadempimento esiste un solo sistema di difesa basato sul coacervo derivante dagli artt. 1176 e 1218 c.c. e postula il seguente riparto dell'onere probatorio:

- **Il cliente deve provare:**

- la sussistenza ed il contenuto del contratto (o del contatto sociale)
- le conseguenze dannose della lesione
- il rapporto causale tra inadempimento e danno

- **Il professionista deve provare:**

- La diligenza della prestazione (ex art. 1176 c.c.)
- L'assenza di nesso causale tra inadempimento e danno

Responsabilita' Contrattuale e da fatto illecito

	CONTR.	FATTO ILL.
Prescrizione	10 anni Salvo che la legge disponga diversamente (contr. Ass.)	5 anni Salvo casi particolari (circolaz. stradale 2 anni)
Onere della prova	Inversione onere: chi richiede il risarcimento deve fornire solo prova del danno; la responsabilità è presunta in capo all'inadempiente	Totalmente a carico dell'attore
Oggetto risarcimento	Inadempimento + danno	Danno

Estensione della Responsabilità Solidale

Articolo 2055 (Responsabilità solidale)

«Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali».

Assicurazione della Responsabilità Civile nel Codice: Art. 1917

Primo comma

- *«Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi».*

Assicurazione della Responsabilità Civile nel Codice: Art. 1917



VALIDITA' TEMPORALE DELLA COPERTURA

FORMULA LOSS OCCURANCE

sono compresi tutti danni che si sono verificati durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente dal momento in cui perviene la richiesta di risarcimento

FORMULA CLAIMS MADE

sono compresi tutti i danni per cui la richiesta di risarcimento perviene durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente da quando si è verificato il fatto

Assicurazione della Responsabilità Civile nel Codice: Art. 1917

Broker
servizi
A

VALIDITA' TEMPORALE DELLA COPERTURA:
FORMULA LOSS OCCURRENCE

Periodo di validità della Copertura



Periodo di accoglimento dei reclami

Assicurazione della Responsabilità Civile nel Codice: Art. 1917

VALIDITA' TEMPORALE DELLA COPERTURA:
FORMULA CLAIMS MADE

Periodo di validità della Copertura



Periodo di accoglimento dei reclami

Responsabilita' Civile Professionale dei Periti Industriali

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale responsabile ai sensi di legge in relazione allo svolgimento della propria attività professionale, per inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza verificatisi o commessi con colpa da parte dell'Assicurato o dalle persone per le quali l'Assicurato sia responsabile.

Responsabilita' Civile

Professionale dei Periti Industriali

Alcuni elementi per valutare la polizza di R.C. Professionale dei PERITI INDUSTRIALI:

- Oggetto dell'assicurazione;
- Attività coperta;
- Retroattività;
- Massimale;
- Sottolimiti;
- Franchigie e/o scoperti;
- Estensione territoriale;
- Esclusioni;
- Estensioni possibili;

Responsabilita' Civile Professionale dei Periti Industriali

ALCUNE DELLE GARANZIE PARTICOLARI

- Mancata rispondenza dell'opera;
- Danno alle opere;
- Errata interpretazione dei vincoli urbanistici
- Attività previste ai sensi del D.Lgs 81/2008 (626/94 e 494/96)
- Copertura della responsabilità solidale

Responsabilita' Civile Professionale dei Periti Industriali

OBBLIGO ASSICURATIVO PREVISTO D.Lgs. 163/2006

Il mercato non agisce in un modo univoco!!!

Responsabilita' Civile Professionale dei Periti Industriali

OBBLIGO ASSICURATIVO PREVISTO D.Lgs. 163/2006

- Nella maggior parte dei casi, l'assunzione del rischio è legata alla vigenza di una polizza che copra il progettista contro i rischi legati all'attività ordinaria. Non è però impossibile, anche se non senza difficoltà, trovare Compagnie disposte a rilasciare anche solamente polizze a copertura degli obblighi imposti dalla Legge.

Responsabilita' Civile

Professionale dei Periti Industriali

OBBLIGO ASSICURATIVO PREVISTO D.Lgs. 163/2006

- La tassazione, per la determinazione del premio, viene generalmente basata dalle Compagnie sul valore dell'opera e sul tipo di opera oggetto della progettazione. In alcuni casi, l'Assicuratore basa la tassazione, non al valore dell'opera, ma sull'importo della parcella del progetto esecutivo e sulla durata del cronoprogramma dei lavori.
- Indipendentemente da come viene determinato il premio, restano fermi i massimali stabiliti dal D.Lgs 163/2006.